**Sentenza n. 270 /2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 31941** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **66289**, reso da **NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l.**, agente contabile del Comune di Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Laura Fincato, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ludovico Mazzarolli (c.f.: MZZLVC64R03G224; pec: ludovico.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), e dall'avv. Alvise Mazzarolli (c.f.: MZZLVS92R09L736V; pec: alvise.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), con elezione di domicilio digitale alla pec del difensore avv. Alvise Mazzarolli;

**Esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

**Uditi**, all'udienza pubblica del 14 maggio 2025 tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l'Avv. Alvise Mazzarolli per

l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino.

**FATTO**

**I.** Con relazione n. 288/2023, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo d'udienza, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., del conto giudiziale n. 66289, relativo alla gestione dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici, facenti parte del sistema museale del Comune di Padova, reso dall'agente contabile, NE-T by Telerete Nordest S.r.l., per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, avendo rilevato che:

- non erano stati riportati gli elementi identificativi degli atti di riscossione e di versamento;
- il conto indicava versamenti alla Tesoreria comunale per euro 1.742.555,00, a fronte di riscossioni pari ad euro 1.641.416,00;
- dall'analisi dei report elaborati mensilmente dal sistema di biglietteria di Vivaticket (*software* di gestione delle prenotazioni e prevendite degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici) emergeva che le somme riscosse direttamente dalla società, da riversare al Comune, erano date dalla differenza tra l'ammontare complessivo degli incassi registrati dal sistema di biglietteria Vivaticket per gli ingressi alla Cappella degli Scrovegni/Musei Civici e le somme introitate per le operazioni di biglietteria non rientranti nelle attività affidate alla medesima società;
- le somme riscosse, indicate nella colonna "Estremi Riscossione" del conto, non corrispondevano agli importi risultanti dai report elaborati mensilmente sulla base delle risultanze generate dal sistema di biglietteria di Vivaticket,

risultando una minore riscossione pari ad euro 28.499,00;

- dal confronto tra gli importi indicati nella colonna "*Versamenti in Tesoreria*" del conto e quelli comprovati dalle quietanze allegate emergeva un mancato versamento per un importo pari ad euro 8.819,00;

- era presente, nella documentazione acquisita, un modello 21 – mai trasmesso tramite il portale S.I.R.E.C.O. – nel quale erano riportati importi riscossi e versati difformi da quelli risultanti nel conto effettivamente depositato e acquisito dal sistema e non si riscontravano le predette discordanze;

- dalla lettura del prospetto denominato "*Quadratura anno di gestione 2019 – Net by Telerete Nordest*" risultava che nel mod. 21 erano state indicate "*somme che l'agente contabile Ne – T by Telerete ha ricompreso negli importi delle riscossioni mensili e dei versamenti del modello 21 a titolo di diritto di accesso Cooperativa Giotto. Trattasi di importi trattenuti da Ne – t Telerete (appaltatore del servizio di prenotazione e prevendita dei biglietti di ingresso) alla Cooperativa Giotto (concessionaria del servizio di apertura della Cappella degli Scrovegni), pari al corrispettivo dovuto all'appaltatore per il servizio di prevendita di competenza del concessionario. Al Comune di Padova, che corrisponde all'appaltatore un aggio sui singoli biglietti venduti (compresi quelli delle fasce orarie gestite dalla Cooperativa Giotto), vengono riconosciuti gli importi di cui sopra a copertura della quota dei diritti di accesso di competenza del concessionario del servizio serale*";

- non erano state allegate al conto le verifiche periodiche di cassa ex art. 223 d.lgs. n. 267/2000.

**II.** Con memoria depositata in data 25 gennaio 2024, la difesa dell'agente contabile, dopo aver descritto gli aspetti contrattuali rilevanti con riferimento

a ciascuno dei rapporti in essere (appalto di servizio tra Comune di Padova e società NE-T S.r.l., concessione tra Comune e Cooperativa sociale Giotto e contratto tra NE-T S.r.l. e Giotto), evidenziava, quanto alla riscontrata differenza di euro 101.139,00 tra riscossioni e versamenti, che:

- il versamento di gennaio (euro 150.797,00) comprendeva l'importo di euro 131.175,00, da portare in detrazione sul totale dei versamenti, perché riferito all'anno 2018;

- la riscossione di dicembre (euro 31.414,00) andava aggiunta ai versamenti, in quanto, pur essendo stata versata nel gennaio 2020, si riferiva al 2019;

- i versamenti relativi ad alcuni bonifici, effettuati dagli istituti scolastici, per un importo totale di euro 1.432,00, dovevano essere portati in detrazione, essendo riferiti al 2018;

- residuava una differenza di euro 54 a favore dell'Ente, dovuta ad errori di scrittura delle cifre, che era già stata oggetto di conguaglio con relativo versamento in tesoreria.

Con riferimento, invece, alla mancata allegazione delle verifiche di cassa periodiche e delle relazioni dei revisori, la società faceva presente che il Comune aveva prodotto la relativa documentazione, che allegava, ad ogni buon conto, alla memoria.

**III.** In data 29 gennaio 2024 il Comune depositava una nota, con la quale rappresentava che:

- il conto prevenuto dall'agente contabile in data 29.01.2020, a seguito di richiesta di chiarimenti all'agente e al settore competente in fase di controllo per la parifica, era stato sostituito, in data 21.04.2020, da un nuovo conto con data firma digitale 20.04.2020, corrispondente a quello parificato e depositato

in SI.RE.CO.;

- nella contabilità del Comune, risultavano gli incassi, così come indicati dalla società nel conto;

- i revisori dei conti non avevano svolto, nel periodo considerato, le verifiche periodiche ex art. 223 TUEL nei confronti di Ne.T s.r.l..

**IV.** All'esito dell'udienza del 15 maggio 2024, con sentenza-ordinanza n. 122/2024, la Sezione dichiarava irregolare il conto, ordinava la ricompilazione dello stesso in conformità alle indicazioni di cui in motivazione e disponeva la trasmissione degli atti al Magistrato istruttore per l'esame del conto ricompilato, rinviando il giudizio all'udienza del giorno 11 dicembre 2024, ore 10.

**V.** In data 20 settembre 2024, la difesa dell'agente contabile depositava il conto ricompilato e la relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. a firma del Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Come di Padova.

**VI.** All'esito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2024, il Presidente, visti i numerosi rilievi contenuti nella relazione di irregolarità del Magistrato istruttore, disponeva, con ordinanza a verbale, il rinvio della causa per dar modo alle parti di prendere visione della stessa e di avere un termine utile per poter formulare le proprie conclusioni.

**VII.** Con relazione depositata in data 20 dicembre 2024, il Magistrato istruttore rilevava, alla luce di ulteriori acquisizioni, che Ne-T, allorché riversava al Comune di Padova la quota corrispondente al diritto di prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia serale, non agiva "*in nome e per conto*" della cooperativa Giotto, essendo quest'ultima tenuta a versare al Comune esclusivamente il canone concessorio e non anche la

componente tariffaria del biglietto (che, invece, doveva remunerare il servizio di Ne-T e non era di competenza del Comune). Evidenziava, al riguardo, che l'Ente non aveva prodotto, nonostante specifica richiesta istruttoria, gli accertamenti relativamente a tale entrata, limitandosi a fornire i provvisori di tesoreria, che non consentivano di individuare le modalità di contabilizzazione della posta.

Quanto all'esame dei conti ricompilati (n. 89682 relativo alla gestione del servizio di prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia diurna e n. 89683 riferito al servizio di per la fascia serale), rappresentava quanto segue:

1) con riferimento al conto n. 89682, lo stesso doveva ritenersi irregolare per i seguenti profili di illegittimità:

a) omessa separata rendicontazione di due distinte gestioni, essendo i riversamenti dei mesi di gennaio e febbraio avvenuti tra marzo ed aprile, quando era vigente il nuovo contratto d'appalto che prevedeva diverse modalità gestionali per *report* e versamenti;

b) mancata corrispondenza tra gli importi esposti come riscossioni e quelli ricavabili dai report mensili prodotti in giudizio dall'agente, risultando non coincidenti, in particolare, quelli relativi ai mesi di luglio (96.024/96.928), ottobre (163.863/162.873), novembre (104.686/104.887) e dicembre (113.017/113.050), con una differenza algebrica di euro 752 (-4+990-201-33= 752);

c) omessa annotazione della giacenza (e del relativo riversamento) e delle riscossioni separatamente, per tipologia di entrata;

d) chiusura del conto con un saldo negativo, al 31.12.2019, di -31.123 euro (importo versato oltre l'esercizio, con quietanze del 10 febbraio 2020, e

corrispondente al saldo delle riscossioni del mese di dicembre e agli importi versati dalle scuole), non correttamente evidenziato;

e) discontinuità nei versamenti, nonostante gli stessi avrebbero dovuto avvenire, al più tardi, entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva alla chiusura del mese di rendicontazione (ex artt. 4-5 del contratto di appalto e art. 32, co. 4 del regolamento comunale di contabilità). Al riguardo, rilevava, altresì, che l'agente, essendo in grado di conoscere, in tempo reale, l'esatto ammontare degli incassi per ciascuna tipologia di biglietto emesso nel mese precedente, non aveva alcuna necessità di versare acconti in relazione a biglietti prenotati ma non ancora venduti, tenuto conto che il Capitolato nulla disponeva in ordine ai versamenti, e che trattavasi di una gestione di cassa;

f) mancato rispetto delle tempistiche di riversamento, sul quale l'Ente non avrebbe adeguatamente vigilato e non avrebbe applicato le dovute penali contrattuali;

2) Quanto al conto n. 89683, questo doveva ritenersi inammissibile, trattandosi di corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Giotto a Ne-T per il servizio, da quest'ultima reso, di gestione della bigliettazione per gli accessi in fascia serale della Cappella degli Scrovegni, oggetto di concessione in capo alla Cooperativa stessa.

**VIII.** Con nota del Capo Settore Risorse Finanziarie, depositata in data 23 aprile 2025, il Comune di Padova allegava un nuovo mod. 21 recante i saldi iniziali della giacenza di cassa derivanti dall'anno precedente, per dimostrare che lo stesso era in quadratura contabile relativamente alla sezione dei versamenti in tesoreria.

**IX.** In data 24 aprile 2025, l'agente contabile depositava una memoria difensiva con la quale, premesso di aver ottemperato a quanto disposto nella citata sentenza-ordinanza e di aver ottenuto, sui conteggi così come riformulati, il visto di approvazione del Capo Settore Risorse finanziarie del Comune di Padova e la relazione positiva ex art. 139, comma 2, c.g.c. del Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche dello stesso Ente, ha evidenziato quanto segue.

In ordine alla contestazione inerente al riversamento, come agente contabile, dei diritti di prevendita/prenotazione per gli ingressi nella fascia serale al Comune, sottolineava che Ne-T s.r.l. aveva svolto tale servizio "*in nome e per conto del Comune di Padova*", come previsto dal contratto tra la stessa e la Cooperativa Giotto ("*il presente atto è stipulato su richiesta e per esigenza operativa del Comune di Padova, Ne-t by Telerete Nordest Srl agisce in esso in nome e per conto di quest'ultimo*"). Secondo la difesa, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato istruttore, la componente tariffaria del biglietto (corrispettivo del servizio reso da Ne-T s.r.l.) era di competenza del Comune, trattandosi di denaro pubblico, posto che, diversamente, non si giustificherebbero né gli obblighi di rendicontazione delle somme relative all'attività serale previsti dal Capitolato d'appalto, né la verifica di corrispondenza sulla matrice dei biglietti emessi pretesa dall'Ente nel Capitolato di concessione, né tantomeno l'imposizione da parte del Comune di alcuni contenuti del contratto tra Giotto e Ne-T (le modalità di bigliettazione e l'importo dei biglietti comprensivo del compenso del gestore).

Quanto al profilo di irregolarità afferente a presunti ritardi nei versamenti nelle casse comunali, la difesa precisava che Ne.T s.r.l., di concerto con il Comune

e così come previsto dal Capitolato d'appalto (art. 5, punto A.2 dell'All. a), aveva adottato un metodo di acconto/saldo per il versamento dell'incassato, posto che l'incasso effettivo coincideva con la data dell'ingresso dell'utente, e quindi nel momento in cui si perfezionava il rapporto obbligatorio. Al riguardo, chiariva, altresì, che il Comune ha sempre preteso di effettuare un controllo di tutte le matrici dei biglietti relativi al mese concluso, all'esito del quale Ne-T poteva procedere con i versamenti. Ha escluso l'applicazione di penali, trattandosi di una modalità di versamento del riscosso consolidatasi tra le parti in sede di esecuzione del contratto e tenuto conto della buona fede di Ne.T, dell'avallo del Comune e dell'assenza di un danno erariale ad essa imputabile.

Quanto ai profili di irregolarità di carattere formale, evidenziava che:

- i conti non erano cumulativi di due distinte gestioni, posto che i rapporti tra la società ed il Comune erano semplicemente proseguiti in forza di un nuovo contratto essenzialmente identico, in assenza di variazioni nella gestione operativa, nei flussi finanziari e nei soggetti responsabili, e, comunque, nella citata sentenza-ordinanza non era stata rilevata alcuna criticità sul punto;

- nella sezione "*estremi riscossione*" del mod. 21 era stato riportato soltanto il riferimento al rendiconto mensile degli incassi per evitare di redigere un conto caotico e prolisso, essendo, comunque, l'identificazione resa possibile dai riferimenti alle quietanze di riscossione;

- agli atti del giudizio era presente il "*riepilogo mensile incassi*" che forniva un quadro certo e preciso degli ingressi e degli incassi;

- la fattura mensile emessa da Ne.T comprendeva anche quanto percepito per le prenotazioni serali, così come previsto dai contratti rep. n. 79866 del

14.12.2012 e rep. n. 80209 del 20.02.2019, nonché all'art. 1 del contratto tra Ne.T e Giotto;

- i conti esposti nel mod. 21 corrispondevano ai dati risultanti nei report, al netto delle seguenti precisazioni: quanto al mese di ottobre, vi era un refuso per cui i due importi indicati erano, in realtà, € 163.863 ed € 162.783, con una differenza di € 1080,00; quanto ai mesi di novembre e di dicembre, nel nuovo conto non erano state inserite alcune somme, pari, rispettivamente, ad € 201,00 e ad € 33,00, versate direttamente in cassa da Ne.T S.r.l. al Comune senza bonifico, ma che il *software* aveva regolarmente contabilizzato e quindi figuravano nei report);

- vista l'esigenza di rappresentare i conti in pareggio, in conformità alle prescrizioni di cui alla sentenza-ordinanza, nella sezione "note" era stata indicata la giacenza di cassa relativa al riscosso dell'ultimo mese dell'anno precedente, versata nell'anno successivo per la necessità di adottare un sistema di acconto e saldo;

- in sede di ricompilazione del mod. 21 erano state riportate separatamente, nella sezione "note", le riscossioni afferenti ai versamenti degli istituti scolastici, come richiesto dalla sentenza-ordinanza.

**X.** All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

**DIRITTO**

**1.** Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, vi siano i presupposti per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2 c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta

gestione contabile. Al riguardo, il Collegio rileva quanto segue:

a) i conti all'odierno esame (n. 89682 relativo alla gestione del servizio di prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia diurna e n. 89683 riferito al servizio per la fascia serale) sono stati trasmessi dal Comune di Padova in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella sentenza-ordinanza n. 122/2024, con la quale il Collegio dichiarava irregolare il conto n. 66289 e disponeva la ricompilazione dello stesso al fine di assicurare la separata rendicontazione dell'attività di gestione relativa ai diritti di prenotazione serale;

b) nella relazione di irregolarità del 20.12.2024, il Giudice istruttore aveva concluso per:

- l'irregolarità del conto n. 89682, per profili attinenti alla compilazione, ritenuta non conforme alle indicazioni del Collegio, e al mancato rispetto delle tempistiche di riversamento;
- l'inammissibilità del conto n. 89683, per difetto del presupposto del maneggio di denaro pubblico, avendo lo stesso ad oggetto il corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Giotto alla società NE-T per il servizio, da quest'ultima reso, di gestione della bigliettazione per gli accessi in fascia serale alla Cappella degli Scrovegni;

c) a fronte di tali contestazioni, il rappresentante del Pubblico Ministero, all'udienza di discussione, ritenuto che la società fosse agente contabile anche per l'attività serale, così come delineato nella sentenza/ordinanza n. 122/2024 e come avvalorato anche dal pagamento delle fatture per il compenso corrisposto per l'attività serale, ha concluso per la regolarità della gestione e per il discarico dell'agente contabile.

**2.** Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per superare le censure mosse dal Magistrato istruttore in ordine ai profili di irregolarità connessi, da un lato, al ruolo assunto dalla società NE-T, per conto del Comune di Padova, nell'attività di riscossione dei diritti di prevendita/prenotazione per gli accessi alla Cappella degli Scrovegni nella fascia serale e, dall'altro, ai presunti ritardi dei versamenti delle entrate nelle casse comunali, in violazione del regolamento dell'Ente.

**3.** Con riguardo al primo profilo, il Collegio osserva preliminarmente che l'esame giurisdizionale della Corte sul conto dell'agente contabile non può prescindere dall'esame dei rapporti in essere con l'Ente, essendo finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi che gravano sul contabile, conformemente alla funzione da questo svolta.

Ai fini dell'accertamento della regolarità della gestione è, pertanto, imprescindibile, nel caso di specie, una verifica dei rapporti tra NE-T, Cooperativa Giotto e Comune di Padova, che, seppur sia già stata oggetto di esame accurato da parte del Collegio nella predetta sentenza-ordinanza, merita un'ulteriore approfondita analisi alla luce dei nuovi elementi informativi desunti dall'attività istruttoria svolta e di cui si dà conto nella relazione di irregolarità, nonché dai chiarimenti forniti dalla difesa dell'agente contabile e dall'amministrazione comunale.

Occorre considerare, in primo luogo, che il contratto di appalto (rep. 79866 del 14.12.2012, successivamente prorogato con contratto rep. 80209 del 28.02.2019), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei facenti parte del sistema museale del Comune di Padova, prevedeva l'obbligo:

- per l'appaltatore, di trasferimento mensile sul conto della tesoreria comunale di tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, insieme alla rendicontazione degli stessi e alla prova dei versamenti effettuati (art. 5 – "*Oneri a carico dell'Appaltatore*");

- per l'amministrazione comunale, di erogazione all'appaltatore (entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura) di un importo per ogni biglietto emesso, pari ad € 0,94 (divenuto € 1,03 nel contratto successivo), per lo svolgimento del servizio di prenotazione e prevendita dei biglietti e per la fornitura in comodato del *hardware* e del *software* (art. 9 – "*Pagamenti in acconto e a saldo*", ove si prevede, tra l'altro, che "*Non si darà luogo alla liquidazione delle fatture in assenza di rendicontazione e copia dell'attestazione di versamento al Tesoriere Comunale delle somme introitate*").

In conformità a tali previsioni, l'allegato A al Capitolato di gara (punto 5, A.2) chiariva ulteriormente che i pagamenti relativi alla prenotazione di ingressi e all'acquisto di biglietti, ivi compreso il diritto di prenotazione, dovevano essere versati dalla Ditta sul conto corrente bancario del Comune di Padova per consentire, poi, a quest'ultimo di riconoscere alla stessa l'importo sulle prenotazioni-prevendite di sua competenza, su presentazione di regolari fatture mensili e di rendicontazione, con pagamento a sessanta giorni.

Orbene, come specificato dall'art. 1 del capitolato di appalto, il predetto servizio di prenotazione, prevendita e vendita si riferiva agli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici di Padova (collezioni permanenti) e doveva consentire, a richiesta e previo accordo formale tra le parti interessate, "*la prenotazione, la prevendita e la vendita dei biglietti di*

*ingresso alla Cappella in orari diversi rispetto all'apertura ordinaria, in presenza di servizi affidati a terzi mediante concessione*".

Tanto è avvenuto con il contratto di concessione biennale rep. 80035 del 4.09.2015, con il quale il Comune ha affidato alla Cooperativa Sociale Giotto il servizio di apertura al pubblico della Cappella degli Scrovegni in fascia serale (dalle ore 19.00 alle ore 22.00), prevedendo, quanto ai diritti di prenotazione/prevendita (oggetto di separata rendicontazione da parte di NE-T nel conto n. 89683), che al concessionario spettasse l'introito dei proventi da bigliettazione, secondo i termini e le modalità specificate nel capitolato al punto "*Biglietti di ingresso*" (art. 13 – "*Remunerazione*").

Al riguardo, nel capitolato di concessione si specificava che i diritti di prenotazione spettavano al gestore del sistema di prenotazione e prevendita (ossia, Ne-T), per un importo (previsto nel contratto all'epoca vigente) di euro 1,03 per ogni biglietto emesso e calcolato in ragione di ogni persona (anche se facente parte di un gruppo) e per ogni tipologia di biglietto (anche per quelli gratuiti e per gli accompagnatori).

Nel capitolato di concessione, si precisava, altresì, che l'attuale contratto con il gestore del servizio di prenotazione-prevendita ammetteva l'estensione di tale servizio alla fascia serale, alle medesime condizioni economiche in essere con il Comune, e che tale estensione avrebbe potuto essere oggetto di specifico accordo tra lo stesso gestore del servizio di prenotazione e il concessionario, in modo da regolare i reciproci rapporti.

In data 01.09.2017, a seguito di tale concessione (prorogata per due anni con determinazione n. 2017/81/0192 del 10.08.2017) e in forza dell'impegno assunto da Telerete con il Comune di Padova di consentire l'espletamento del

servizio in orari diversi rispetto all'apertura ordinaria nel caso di affidamento in concessione di servizi a terzi (come specificato nelle premesse del contratto), la stessa Telerete stipulava con Giotto un accordo che, come espressamente previsto dalle parti, doveva "integrare" il contratto di affidamento dei servizi di prenotazione-prevendita e la concessione del servizio in fascia serale.

In tale atto, i contraenti dichiaravano, all'art. 3 – "Responsabilità di Ne-t by Telerete", che: "*Essendo il presente atto stipulato su richiesta e per esigenza operativa del Comune di Padova, Ne-t by Telerete srl agisce in esso in nome e per conto di quest'ultimo"* e che *"Telerete, anche in conseguenza del presente atto, è responsabile esclusivamente nei confronti del Comune di Padova in virtù degli obblighi assunti con la stipula in data 14.12.2012 del contratto n. rep. 79866".*

Quanto ai diritti di prenotazione-prevendita in fascia serale, quindi, le parti convenivano che per la durata dello stesso (ossia fino alla scadenza del contratto sottoscritto dal Comune di Padova e Telerete in data 14.12.2012 n. rep. 79866, compresi eventuali periodi di proroga) Telerete avrebbe trattenuto dagli incassi i diritti di prevendita (valore euro 1,00 cad.) per versarli direttamente al Comune di Padova per conto della Cooperativa Giotto (art. 1 – "*Oggetto*").

Dalla documentazione in atti emerge, quindi, che il contenuto di detti rapporti trilaterali, tra loro collegati (desumibile, oltre che dalle già richiamate disposizioni contrattuali, anche dalla relazione resa dal Capo del Settore Cultura e Turismo del Comune di Padova in data 11.11.2024) consiste in una serie di obblighi e di poteri, che di seguito possono essere così esplicitati:

- per il servizio di apertura al pubblico della Cappella degli Scrovegni in fascia serale è previsto, come per la fascia diurna, il pagamento da parte dei visitatori di un diritto di prenotazione/prevendita per ogni biglietto emesso, calcolato in ragione di ogni persona (anche in caso di gruppi di persone) e per ogni tipologia di biglietto (compresi quelli gratuiti o di accompagnatori);

- tali diritti di prenotazione/prevendita spettano a NE-T, in qualità di gestore del sistema di prenotazione e prevendita;

- i relativi importi, riscossi direttamente da NE-T, sono versati dalla stessa società al Comune per consentire le attività di verifica e controllo degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni;

- la società NE-T emette, con cadenza mensile, un'unica fattura elettronica, che è accompagnata da copia del versamento degli introiti del mese e comprende anche quanto dalla stessa percepito per le prenotazioni serali, come previsto dall'art. 1 del contratto stipulato con Giotto, a mente del quale "*Telerete continuerà a fatturare la prestazione dei propri servizi al Comune di Padova secondo le modalità pattuite nel contratto sottoscritto in data 14.12.2012 n. rep. 79866*", e come ulteriormente chiarito dall'agente contabile a pag. 24 della memoria depositata in data 24.04.2025;

- il Comune, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti a NE-T;

- per la gestione degli incassi del servizio di prenotazione e prevendita della Cappella degli Scrovegni e del sistema Museale Civico la società è stata nominata agente contabile per l'anno 2019, con determinazione del Comune di Padova n. e n. 2019/81/0025 del 31/01/2019.

Ne consegue che certamente, come evidenziato dal Magistrato istruttore, il

rapporto tra Comune di Padova e Giotto è un contratto di concessione di servizi, con l'assunzione, da parte del concessionario, del cd. "rischio operativo" ex art. 3, lett. zz) del d.lgs. n. 50/2016 (la Cooperativa versa un canone annuale al Comune a fronte del diritto di gestire il servizio, di cui assume integralmente l'alea, trovando la propria remunerazione negli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso).

Tuttavia, la quota del prezzo di vendita dei biglietti corrispondente ai diritti di prenotazione e/o prevendita, seppur costituisce il corrispettivo di competenza di NE-T per il servizio reso, viene riscosso dalla stessa società e versato nelle casse comunali, al pari di quanto avviene per la gestione del servizio in fascia diurna, nell'ambito della quale, infatti, sono trasferiti all'Ente tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, ivi compresi i diritti di prenotazione-prevendita (riportati nel conto n. 89682).

L'attività di riscossione è, infatti, sottoposta ad una rigorosa rendicontazione da parte della società ai sensi di quanto previsto dall'allegato C al capitolato di gara, ove è riportato un elenco (non esaustivo) dei *report* richiesti dal Comune ed è imposta alla società la tenuta dei "*report contabili previsti dall'ordinamento contabile della Pubblica Amministrazione per la qualificazione della ditta quale Agente contabile del Comune, ivi compresi i reports per singolo addetto alla cassa (subagente)*".

Ai predetti obblighi di rendicontazione, previsti a carico della società, sia quale agente contabile, sia quale soggetto titolare dei sistemi informatici di prenotazione garantita e certificata, Ne-T si è, quindi, legittimamente attenuta, anche in relazione alle prenotazioni nella fascia serale, onde consentire al Comune di verificare il rispetto delle prescrizioni di Mibac e Sovrintendenza

sul contingentamento degli ingressi nella Cappella degli Scrovegni.

Al riguardo, peraltro, come precisato dall'agente, assume rilevanza anche la previsione contenuta nel capitolato di concessione, secondo la quale: "*Le matrici dei biglietti emesse sono soggette a verifica di corrispondenza da parte del Settore. Vanno trasmesse quotidianamente allo stesso una volta effettuate le verifiche da parte della ditta*", posto che tale ulteriore adempimento consente al Comune e, in particolare, all'Ufficio preposto, di completare la verifica contabile sugli accessi, sia diurni che serali.

L'insieme dei tre rapporti in essere, contrattuali e concessori, costituisce, pertanto, il presupposto contrattuale in forza del quale la società Ne-t by Telerete Nordest ha effettuato i versamenti delle somme riscosse e fornito la rendicontazione al Comune di Padova in qualità di agente contabile; rendicontazione che, come emerso dalla documentazione in atti, contiene sia i biglietti venduti e le somme incassate in forza dei contratti di appalto di servizi e di concessione, sia la rendicontazione degli introiti e dei riversamenti effettuati per entrambi i rapporti, sia infine i conteggi delle competenze dovute per il servizio (€ 1,03 per entrambi i contratti).

**4.** Con riferimento al profilo di irregolarità attinente ai ritardi dei versamenti delle entrate nelle casse comunali (come rilevato dal Magistrato istruttore, l'ultimo versamento effettuato nell'esercizio, in data 20.12.2019, è riferito all'acconto del mese di novembre), la stessa relazione di irregolarità rileva che l'agente contabile ha provveduto al riversamento delle entrate, mediante un meccanismo di acconto/saldo che è disciplinato nel capitolato di gara e che discende al sistema di bigliettazione in uso.

Il capitolato prevede, infatti, che l'applicazione per la gestione della

prenotazione e prevendita dei biglietti "*sarà accessibile mediante un'interfaccia dedicata dalle postazioni autorizzate a prenotare (call center, punti vendita) accettando la prenotazione anche in temporanea assenza di pagamento, prevedendone la stampa e quindi la successiva validazione (e contestuale emissione del sigillo fiscale, ove occorra) alla conferma del pagamento che potrà avvenire mediante bonifico bancario, c/c postale, carta di credito ed eventuali altre modalità*".

La disposizione appena richiamata (art. 3, lett. B, punto c), che, come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, disciplina esclusivamente le modalità di bigliettazione, ma nulla dispone in ordine ai versamenti, deve essere coordinata con l'art. 5, punto A.2 dell'allegato A allo stesso capitolato che espressamente prevede come "*i pagamenti con bonifico bancario relativi alla prenotazione di ingressi ed all'acquisto di biglietti, ivi compreso il diritto di prenotazione, saranno versati su apposito c/c bancario del Comune di Padova, previa rendicontazione a scadenze concordate*".

Tale sistema di versamento degli introiti del mese "*previa rendicontazione"* e "*a scadenze concordate* è stato, quindi, oggetto di specifica pattuizione tra le parti e si giustifica, come chiarito dall'agente contabile, in ragione della peculiarità del sistema di bigliettazione, che accetta la prenotazione, anche in assenza di pagamento, e dell'esigenza di effettuare il versamento dell'incasso "effettivo", ossia quello successivo all'ingresso di ogni utente, potendo gli ingressi avvenire anche a distanza di molto tempo dalla prenotazione o addirittura non intervenire mai, in caso di presentazione di domande di rimborso (totale o parziale).

Può, pertanto, ritenersi superata, anche alla luce dei chiarimenti pervenuti

dall'agente contabile, la censura attinente all'omessa vigilanza da parte del Comune sul rispetto delle tempistiche di riversamento (che, come attestato dal Dirigente del Settore cultura, non avrebbe formulato alcun rilievo nei confronti della società), ferma restando la necessità, per il futuro, di rivedere tali previsioni contrattuali al fine di coordinarle con il regolamento di contabilità dell'Ente (art. 32, comma 4) che, in conformità ai principi della gestione di cassa, prevede il versamento al tesoriere delle somme riscosse dall'agente contabile entro il più breve tempo possibile e comunque nell'ultimo giorno lavorativo della settimana.

**5.** L'esame del conto ricompilato, alla luce delle argomentazioni svolte dall'agente contabile nella memoria difensiva e dei chiarimenti pervenuti dal Capo Settore Risorse Finanziarie che ha apposto il visto di regolarità/conformità alle scritture contabili, consentono, infine, di superare i rilievi di carattere formale, sollevati dal Magistrato istruttore, risultando in particolare:

a) quanto alla presenza di due gestioni contabili e all'omessa presentazione di separate rendicontazioni, che la gestione non ha avuto soluzioni di continuità, posto che i rapporti tra la società ed il Comune, già intercorrenti, sono proseguiti in forza del nuovo contratto di appalto (rep. 80209 del 28.2.2019), in assenza di variazioni nella gestione operativa, nei flussi finanziari e nei soggetti responsabili;

b) in relazione alla verifica della regolarità delle annotazioni del conto relative alle riscossioni, essendo stato riportato nella sezione "Estremi riscossione" il riferimento al rendiconto mensile degli incassi, che la stessa è possibile, come rilevato nella stessa relazione di irregolarità, in base alla documentazione

trasmessa in sede istruttoria e, quindi, ai rapporti mensili prodotti dal sistema di gestione delle prenotazioni Title, corrispondente ai dati risultanti dai report, nonché alle precisazioni fornite dall'agente nella memoria difensiva;

c) in merito alla mancata annotazione della giacenza di cassa, che è stato indicato, nella sezione "note", l'importo versato nel 2019, ma riferito alle riscossioni dell'ultimo mese dell'anno precedente (2018);

d) in ordine all'omessa indicazione, per tipologia di entrata, delle riscossioni, che è stato riportato, nella sezione "note", l'importo riscosso afferente alla differente tipologia costituita dai versamenti degli istituti scolastici.

**6.** Sulla base delle predette considerazioni ed osservazioni, il Collegio, rilevato che l'agente contabile e l'amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione con la sentenza-ordinanza n. 122/2024, ritiene di approvare il conto giudiziale reso dalla NE-T by Telerete Nordest S.r.l. per l'esercizio 2019, così come ricompilato, verificato e parificato dal Servizio Finanziario del Comune, e, per l'effetto, pronunciare il discarico dell'agente contabile, demandando agli organi responsabili del Comune l'adozione, per il futuro, di ogni iniziativa utile al fine di adeguare le disposizioni contrattuali alle previsioni regolamentari in materia di tempestivo riversamento delle entrate riscosse per conto dell'Ente.

**P.Q.M.**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31941** del registro di Segreteria approva il conto giudiziale di cui in premessa, come ricompilato, con conseguente discarico dell'agente contabile.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

*(firmato digitalmente)* — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 09/07/2025

Il Funzionario preposto

*(firmato digitalmente)*

Nadia Tonolo